IS FALCONE Premessa

Il Regolamento dell'autonomia scolastica prevede percorsi formativi personalizzati, sia sul **piano metodologico-didattico** per assicurare il successo formativo, sia sul **piano degli obiettivi formativi** per assicurare il rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli alunni.

La flessibilità didattica ed organizzativa si può orientare secondo tre diverse direttrici:

- a) la flessibilità degli obiettivi formativi: assieme agli obiettivi standard o generali vi sono gli obiettivi integrativi e gli obiettivi aggiuntivi che le singole scuole scelgono in riferimento alle esigenze ed alle caratteristiche dei singoli alunni;
- b) la flessibilità dei percorsi formativi: la scuola <u>adegua i calendari, gli orari, i raggruppamenti</u> degli alunni ecc. alle esigenze ed alle caratteristiche personali e socioculturali dei singoli alunni;
- c) la flessibilità dei criteri e degli strumenti di valutazione: la scuola valuta l'andamento di ogni alunno secondo parametri personalizzati e con strumenti adeguati alle caratteristiche dei singoli alunni.

(tratto da http://www.provveditorato.starnet.it/ - di Umberto Tenuta)

Riferimenti normativi:

Roma, 15 marzo 1997 Legge n.59 Art. 21, comma 8

L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

Roma, 8 marzo 1999 Decreto del Presidente della Repubblica n.275 Art. 5 (Autonomia organizzativa)

- 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
- 2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni

- in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
- 4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Roma, 26 giugno 2000 Decreto Ministeriale n.234 Articoli 1-3

Art. 1

(Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)

Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 2

(Obiettivi specifici di apprendimento)

- Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.
- 2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Art. 3

(Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)

- 1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.
- 2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.

- 3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
- 4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, <u>rilevate le diverse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.</u>
- 5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Per approfondire:

Autonomia didattica e organizzativa

All'interno del Regolamento dell'autonomia scolastica vi sono norme che regolano l'autonomia didattica (art. 4) e l'autonomia organizzativa L'applicazione di queste norme è di diretta competenza della scuola che vi dà attuazione con criteri di flessibilità, ma nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie e, comunque, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascun alunno, e utili al adottando tutte le iniziative raggiungimento del successo Le istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale per gli alunni.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche: un quadro di riferimento irrinunciabile

L'autonomia scolastica, secondo l'Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del primo ciclo si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l'obiettivo prioritario del successo scolastico delle giovani generazioni. In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l'autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell'offerta formativa e alle vocazioni di esigenze e ciascun alunno. L'autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.

Da http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/autonomia-scolastica

Procedura:

al fine di garantire il conseguimento del titolo di studi valido per l'inserimento lavorativi, i docenti del c.d.c, preso atto delle difficoltà di un alunno a conseguire il successo formativo all'interno del gruppo classe, provvedono a:

- 1. Definire le forme della personalizzazione didattica disciplinare finalizzata a mettere l'alunno nelle migliori condizioni possibile per il proprio successo nell'apprendimento
- 2. Qualora anche a fronte di personalizzazione didattica, l'alunno non conseguisse competenze funzionali al conseguimento di esiti positivi, il c.d.c può provvedere a effettuare percorsi di riorientamento interno e/o esterno secondo le seguenti direttrici:
 - a) Il c.d.c definisce un profilo di funzionamento dell'alunno nel quale siano chiari i punti di forza e di debolezza (rilevati anche dopo aver attuato modalità di intervento personalizzate)
 - b) Coinvolgono i familiari degli alunni per comunicare quanto emerso nell'attività didattica e per individuare possibili percorsi alternativi
 - c) In caso di orientamento che preveda il passaggio da un corso a sviluppo quinquennale, verso un corso triennale regionale, il c.d.c deve verificare la disponibilità della classe di accoglienza (verifica da parte del Dirigente Scolastico), ovvero progettare il quadro orario personalizzato per l'alunno in caso il passaggio al corso regionale non sia effettuato nel medesimo anno scolastico nel quale viene steso il piano personalizzato.
 - d) Nel caso sia prevista la prosecuzione del curricolo nella classe di appartenenza, il c.d.c provvede alla stesura del piano personalizzato; all'atto del passaggio alla classe regionale i docenti del c.d.c di provenienza certificheranno le competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari. Quindi durante <u>l'ultimo periodo / anno</u> di frequenza nella classe quinquennale con progetto personalizzato, i docenti del c.d.c avranno cura di raccordare gli strumenti di valutazione secondo le competenze previste per il corso regionale relativamente a quanto previsto per il gruppo classe nel quale l'alunno sarà inserito.
 - e) Al termine dell'ultimo anno di frequenza del percorso quinquennale, all'atto dello scrutinio finale, qualora siano state raggiunte tutte le competenze previste per l'accesso ad una classe regionale, il c.d.c stabilisce l'ammissione alla classe successiva indicando solo sulla pagella e non sul tabellone, che i voti sono attribuiti ai sensi del piano personalizzato e non dei programmi ministeriali (O.M. 90 art. 15: Qualora si siano adottati piani educativi differenziati diversi dai programmi ministeriali, in caso di valutazione positiva, l'alunno verrà ammesso alla frequenza della classe successiva e non sarà promosso alla classe successiva. Se, però, con lo

svolgimento dei piani educativi differenziati degli anni successivi si raggiungerà una conoscenza compatibile con i programmi ministeriali, potrà aversi formale promozione, senza, così, alcuna necessità di far sostenere all'alunno disabile, prove di idoneità per i precedenti anni terminati con una valutazione differenziata).

Schema riepilogativo sintetico

Per la personalizzazione progettata nel primo anno di frequenza scolastica al percorso quinquennale:

- 1. Frequenza in classe di tutte le discipline ad eccezione di:
 - Fisica (1 anno) Chimica (2 anno)
 - Tecnica serv. Pratica op. o altro indirizzo pratico operativo
 - Seconda lingua straniera

N.B per matematica la frequenza in classe viene concordata con l'insegnante della disciplina in relazione alle competenze dell'alunno ed al programma. Qualora e quando il c.d.c dovesse prevedere la frequenza scolastica esterna alla classe per matematica, le attività individuali o di piccolo gruppo sono intese come <u>recupero dei prerequisiti</u> per l'accesso alla classe prima dell'istruzione secondaria di secondo grado/ formazione professionale e pertanto la valutazione delle competenze così raggiunte sarà descritta alla voce calcolare (d172) del progetto personalizzato e non inserita in pagella.

A partire dalla classe seconda gli alunni per i quali è previsto un successivo passaggio al corso regionale, l'orario settimanale sarà così delineato:

- In alternativa alle discipline di chimica, ricevimento e seconda lingua straniera l'alunno effettua attività individuali e di piccolo gruppo per sostenere l'apprendimento delle discipline frequentate in classe;
- L'alunno effettuerà inoltre attività di laboratorio relativo all'area professionale per un ulteriore giorno rispetto a quello previsto per il gruppo classe di appartenenza
- Verranno previste attività di apprendimento delle competenze relative al programma di matematica previsto per il 1 anno del corso regionale, grazie al supporto di insegnante di sostegno abilitato in matematica, che certificherà la competenza raggiunta sulla scheda allegata alla pagella, alla voce calcolare (d172) e nella voce istruzione professionale (d825)
- Nel corso della frequenza al terzo anno del percorso quinquennale sarà possibile prevedere:
 - 1. Un giorno di attività laboratoriale dell'indirizzo scelto

- 2. Un giorno di alternanza
- 3. Un giorno di frequenza c/o altro Centro di Formazione Professionale qualora sia stato individuato come destinatario dell'iscrizione per l'a.s. successivo e/o in caso di necessità di orientamento.
- Tale prospetto sarà mantenuto per la frequenza in classe terza, al termine della quale verrà redatta la certificazione delle competenze acquisite e sulla base di quanto certificato, in accordo con i familiari, si delibera intorno alla corrispondenza delle competenze raggiunte e la classe del corso regionale corrispondente. In ogni caso all'inizio della frequenza nel corso regionale, i docenti del c.d.c effettueranno i test di ingresso relativi alle competenza di accesso alla classe e sulla base di questi stenderanno la relativa progettazione.

Il passaggio al corso regionale, al termine della classe terza del corso quinquennale, potrà pertanto essere effettuata in una seconda regionale o in una terza regionale, in relazione alle competenze certificate e secondo quanto concordato con i familiari degli alunni e il Dirigente Scolastico.

Tanto il passaggio in terza regionale (al termine del terzo anno di frequenza – corse quinquennale) consente la certificazione di un adeguato monte ore di area professionale, secondo quanto previsto dalla regione